



COMUNE DI NARO

LLIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 06.06.2022 ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 182 DEL 08/10/2025

OGGETTO: Diniego ammissione alla massa passiva delle istanze prot. 10785 DEL 18/08/2022 e prot. 11019 DEL 24/08/2022 presentate dal sig. _____
nato a _____ residente a
FASCICOLO N. 72

L'anno duemilaventicinque, il giorno 08 del mese di ottobre, alle ore 15,30 e seguenti nella sede del Comune di Naro, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione in presenza ed in modalità "a distanza" giusta propria deliberazione n. 3 del 22/08/2022 nelle persone dei Signori:

		Presente	Assente
Dott. Vito Montana	Presidente	da remoto	
Dott. Giuseppe IMBRO'	Componente	X	
Dott.ssa Roberta MAROTTA	Componente	X	

Partecipa alla riunione la Dott.ssa Rosa Troisi che assume la funzione di segretario verbalizzante.

La Commissione straordinaria di liquidazione,

premesso che:

- il Comune di Naro con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 02/02/2022, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;

[Handwritten signatures]

- con Decreto del Presidente della Repubblica del 06/06/2022, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Naro, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
 - in data 27 giugno 2022 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione straordinaria di liquidazione;
 - ai sensi dell'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, l'insediamento della Commissione straordinaria di liquidazione deve avere luogo entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina;
 - ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito denominato "TUEL"), la Commissione straordinaria di liquidazione in data 30 giugno 2022 si è regolarmente insediata presso il Comune di Naro eleggendo quale presidente il Dott. Vito Montana, così come da delibera n. 1 del 30 giugno 2022;
-
- la Commissione Straordinaria di Liquidazione, ha disposto – giusto verbale n. 1 del 30.06.2022 -, l'avvio della procedura per la rilevazione della massa passiva, con affissione di apposito avviso, la cui scadenza è stabilita il 29 agosto 2022;
 - detto avviso è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune, sul sito internet dello stesso ente e se ne è data anche comunicazione agli organi di stampa;
 - con verbale n. 4 del 27/08/2022 questa Commissione ha prorogato il termine di presentazione delle istanze di insinuazione al passivo fino al 28 settembre 2022;
 - la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha competenza per atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, nella fattispecie entro il 31/12/2019;

VISTA

- l'istanza prot. 10785 del 18/08/2022 presentata dal sig. nato a residente a, e successivamente integrata con nota prot. n. 15773 del 17/11/2022 con il quale ha chiesto l'ammissione alla massa passiva del presunto credito vantato nei confronti del Comune medesimo per l'importo totale di € relativamente spettanze richieste a titolo di rimborso per spese di notifica annualità 2018 e l'istanza prot. 11019 del 24/08/2022 per pagamento a saldo del 30% delle spettanze richieste a

Dell'.....

titolo di lavoro straordinario prestato nell'annualità 2019 per un importo pari ad €

- la propria nota prot. n. 12135 del 12/09/2022 con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento istruttorio;

: DATO ATTO

- che il riscontro alla richiesta di attestazione n. prot. 4810 del 31.03.2025 comunicati con nota prot. 5756 del 17.04.2025 acclarano l'insussistenza dei presupposti che costituiscono la base giuridica per la liquidazione degli importi spettanti a titolo di incentivi di produttività ai messi notificatori ovvero del provvedimento di costituzione del fondo risorse decentrate, riferito alla annualità 2019 ritenuto necessario alla luce dei seguenti riferimenti normativi:

1. Articolo 2, comma 3, terzo periodo del decreto legislativo n. 165/2001 e articolo 79, comma 2, lettera a) del contratto collettivo nazionale di lavoro 16 novembre 2022 ai sensi dei quali "l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi", sottolineando che ogni compenso deve essere attribuito in conformità con le disposizioni contrattuali collettive e deve essere finanziato attraverso il fondo decentrato.
2. Articolo 67, comma 3, lettera c) del contratto collettivo nazionale di lavoro delle Funzioni locali 22 maggio 2018 che include tra le risorse variabili del fondo risorse decentrate anche quelle derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici per il personale, da utilizzare secondo quanto stabilito dalle stesse disposizioni.
3. Il medesimo art. 67, comma 3, lett. f) del CCNL 2016-2018 che, nel rispetto dell'art. 10 della Legge 265 del 1999, ha confermato la possibilità che il Fondo risorse decentrate sia alimentato, con importi variabili di anno in anno, ovvero anche dalle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14 settembre 2000 che ha previsto la possibilità di destinare al Fondo Risorse decentrate una quota parte del rimborso spese per ogni atto notificato per conto dell'amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate) al fine di erogare incentivi di produttività ai messi notificatori.
4. L'art. 68 comma 1, del CCNL 2016-2018 stabilisce che gli enti rendono annualmente disponibili le risorse stabili e variabili confluite nel Fondo risorse decentrate, in particolare, il comma 2, lett. h) prevede che siano resi disponibili i compensi ai messi notificatori riconosciuti ai sensi del CCNL 14 settembre 2000.

Altresì, va posto in rilievo che ai fini della liquidazione delle somme spettanti ai messi comunali è necessario il rendiconto dettagliato degli importi incassati a titolo

[Signature]

di rimborso per notificazione atti, da liquidare a titolo di incentivi spettanti ai messi notificatori in percentuale pari al 60% al rimborso per ogni atto notificato, nell'anno 2018 per conto dell'amministrazione finanziaria.

RICHIAMATE

- le **note conclusive n. prot. 9011 del 17.06.2025 e prot. n. 4820 del 31.03.2025**, con le quali sono stati dati all'istante comunicazione di PREAVVISO di diniego TOTALE dell'istanza per sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento, ai sensi dell'art. 10 bis del DPR n. 241/1990 e ss.mm.ii., assegnando il termine di 10 giorni per presentare osservazioni, a cui non è conseguito alcun riscontro ai fini della valutazione della ammissibilità del credito vantato, nella stessa è stato posto in rilievo che ai fini della liquidazione delle somme spettanti ai messi comunali non è stato trasmesso il **rendiconto dettagliato degli importi incassati a titolo di rimborso per notificazione atti**, da liquidare a titolo di incentivi spettanti ai messi notificatori in percentuale pari al 60% al rimborso per ogni atto notificato, nell'anno 2018 per conto dell'amministrazione finanziaria.

Inoltre, in merito all'importo di € richiesto a saldo del 30% delle spettanze richieste a titolo di lavoro straordinario prestato nell'annualità 2019, è stata prodotta **attestazione in data 17.04.2025 n. prot. 5756 e prot n 18485 del 29.12.2023**, a conclusione dell'istruttoria effettuata, in definitiva, lo straordinario già liquidato per l'annualità 2019, in assenza, peraltro, di costituzione del fondo, supera quello effettivamente disponibile, in violazione della ratio del vincolo posto dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 che statuisce, nella prospettiva del contenimento della spesa di personale, un limite alla crescita del trattamento accessorio destinato alla generalità dei dipendenti, atteso che il fondo per il lavoro straordinario rientra nel vincolo di spesa in senso puramente "figurativo", in quanto componente del salario accessorio priva, per sua natura, di alcuna dinamica espansiva.

Giova, in tal senso, evidenziare che il citato fondo non può aumentare neanche per effetto dei rinnovi contrattuali e concorre alla determinazione del limite ex art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.

Per quanto riguarda l'entità del fondo per il lavoro straordinario l'articolo 14 del CCNL 1.4.1999 è tutt'ora vigente in quanto non espressamente disapplicato o modificato dai CCNL successivi. L'Aran in più occasioni ha precisato che l'importo del fondo dello straordinario non può essere incrementato se non in presenza di specifiche disposizioni di legge, per consultazioni elettorali o per fronteggiare eventi eccezionali.

Dell.....

Si richiama a sostegno di quanto argomentato un intervento della Sezione Autonomie della Corte dei Conti (deliberazione n. 5 del 9 aprile 2019) che evidenzia come: "Ai fini del rispetto dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare del fondo per il lavoro straordinario non può essere maggiorato della percentuale di aumento derivante dai rinnovi contrattuali allo scopo di rendere omogenee le basi di riferimento temporale applicabili a ciascuna delle componenti del trattamento economico accessorio soggetto al medesimo vincolo di spesa".

Questa perimetrazione, che non consente di attivare incrementi autonomi (in via ordinaria o straordinaria) per far fronte alle particolari esigenze degli enti, è espressione della volontà delle parti del CCNL di ridurre progressivamente le risorse utilizzabili per il pagamento degli straordinari e di valorizzare le altre forme di trattamento accessorio (poi confluire nei fondi unici) legate a responsabilità, efficienza e risultati conseguiti

Da ciò deriva la **NULLITÀ** alla liquidazione e pagamento del saldo del 30% delle spettanze richieste a titolo di lavoro straordinario prestato nell'annualità 2019 dal lavoratore, con l'effetto che è stato accertata la **non ammissibilità alla massa passiva della somma totale di € [REDACTED]** atteso che la richiesta risulta carente di documentazione idonea a comprovare i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del preteso credito vantato.

RITENUTO

- che in definitiva, alla luce di quanto sopra dedotto ed argomentato, in forza della documentazione prodotta dalla parte istante, oltre che dell'istruttoria degli uffici, nel caso di specie, devono ritenersi insussistenti i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di ammissione alla massa passiva come sopra formulata.

RILEVATO:

- che al fine di redigere il piano di estinzione della massa passiva, questa CSL deve provvedere a deliberare eventuali esclusioni di crediti non ammissibili;

RITENUTO:

- pertanto, che la partita creditoria in esame non presenta i requisiti di ammissibilità alla massa passiva, per le motivazioni sopra indicate;

Visto :

[Handwritten signature]

- il proprio verbale di deliberazione n. 03 del 22 agosto 2022 avente ad oggetto "Disposizioni per il funzionamento della Commissione Straordinaria di Liquidazione in modalità a distanza.";

Dato atto che:

- il Segretario Verbalizzante ha constatato che la presente seduta della Commissione Straordinaria di Liquidazione si svolge in modalità di videoconferenza, tramite collegamento audio video con applicativo Meet di Google;

- il Segretario Verbalizzante ha altresì accertato che il sistema audio e video utilizzato è risultato idoneo a garantire la certa identificazione dei partecipanti;

Visto il TUEL n. 267/2000;

Visto il D.P.R. 24/08/1993, n. 378;

Con votazione unanime espressa in modo palese;

DELIBERA

1-Di non ammettere nella massa passiva l'istanza identificata nel seguente prospetto per le motivazioni sopra esposte:

N° Fas c.	RICHIEDENTE	ESTREMI PROT. ISTANZA	MOTIVAZIONE DINIEGO	DEL	IMPORTO LORDO RICHIESTO	IMPORTO NON AMMESSO
72	nato a _____ c.f. _____ residente a _____ - FASCICOLO N. 72	prot. 10785 DEL 18/08/2022 e prot. 11019 del 24/08/2022	vedi contenuto motivato in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto	€ _____	€ _____	

2- Di includere il suddetto debito, non ammesso, nell'elenco delle passività non inserite nella massa passiva, da allegare al piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per la successiva approvazione ai sensi dell'art. 256 co. 7 del vigente TUEL;

3- Di disporne la pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line, previo oscuramento dei dati personali e la trasmissione per opportuna conoscenza e per i provvedimenti conseguenziali di competenza:

[Signature]

Al Sindaco del Comune di Naro;

Al Responsabile del Servizio Finanziario;

Al Collegio dei revisori dei conti.

4- Di disporne la notifica all'interessato tramite pec a cura dell'Ufficio di supporto di questa Commissione;

5-DARE ATTO che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR Sicilia o ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente, entro il termine di 60 e 120 giorni dall'avvenuta notifica della comunicazione dell'adozione della deliberazione.

6- Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell'art. 4 comma 6 del DPR n. 378 del 1993;

Alle ore 16,45 il presidente dichiara sciolta la seduta odierna.

Letto, confermato e sottoscritto dai componenti e dal segretario verbalizzante.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione



Firmato digitalmente da:

Montana Vito

Firmato il 08/10/2025 21:07

Seriele Certificato: 2063564

Valido dal 09/01/2023 al 09/01/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Il Presidente Dott. Vito Montana

Il Componente Dott. Giuseppe Imbrò

Il Componente Dott. ssa Roberta Marotta

Il Segretario Verbalizzante



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Naro: www.comune.naro.ag.it Albo Pretorio "on line", per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____.

Naro, li _____

Il Segretario Comunale

Il Responsabile della Pubblicazione

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.P.R. n. 378/1993 e s.m.i..

Naro, li 08 ottobre 2025

Il Segretario Verbalizzante
(Dott.ssa Rosa Troisi)

